

ALLEGATO B

INFORMAZIONI SANITARIE (*)

Passaporto n.

Il sottoscritto certifica (b) che l'equide sopra indicato risponde alle condizioni seguenti:

- a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia;
- b) non deve essere eliminato nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;
- c) — non proviene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina, oppure
 — proviene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è stato sottoposto con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di fra il e il alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426 CEE (c);
 — non è stato vaccinato contro la peste equina oppure
 — è stato vaccinato contro la peste equina in data (c) (d);
- d) non proviene da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria:
 — per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione.
 — in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati.
 — in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi.
 — per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa,
 — per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia,
 — per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico,
 — se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- e) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi 15 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)

(1) Nome in stampatello e qualifica

(*) Queste informazioni sono richieste in caso di accordo bilaterale concluso conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/426 CEE.

(b) Valido dieci giorni.

(c) Cancellare la menzione inutile.

(d) L'indicazione della vaccinazione deve figurare nel passaporto.